



## FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

### FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO "PLAFOND BENI STRUMENTALI"

**FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI AGEVOLATI ALLE PMI  
"BENI STRUMENTALI – NUOVA SABATINI"  
ASSISTITI DAL CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI  
CORRISPOSTO DAL MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO  
CON PROVVISATA DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI**

Convenzione ABI – CDP – MiSE 14 febbraio 2014 – Addenda 17 marzo 2016 e 23 febbraio 2017

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco BPM S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona

Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111

Sito Internet: [www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it). E-mail: [contattaci@bancobpm.it](mailto:contattaci@bancobpm.it)

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

#### CHE COS'E' IL MUTUO

Il mutuo è un finanziamento a medio-lungo termine destinato a soddisfare esigenze di liquidità correlate allo sviluppo ed all'attività aziendale (ad esempio realizzazione di investimenti materiali e immateriali, formazione di scorte, acquisto di servizi reali, reintegro del capitale circolante aziendale, consolidamento di passività a breve termine). In particolare, il mutuo può essere finalizzato al finanziamento della costruzione, dell'acquisto, della ristrutturazione di fabbricati strumentali all'attività d'impresa (non destinati al frazionamento e alla vendita a soggetti terzi), oppure a finanziare le spese di acquisto di macchinari e attrezzature; a soddisfare le esigenze di liquidità dell'azienda, ecc..

E' rivolto esclusivamente alla clientela **Imprese**.

In genere la sua durata va da un minimo di 36 mesi a un massimo di 15 anni.

Il mutuo può essere chirografario, cioè non assistito da garanzie reali (ipoteca, pegno), oppure garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso si chiama "ipotecario".

Il cliente rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso o variabile. Le rate possono essere mensili o trimestrali.

#### TIPI DI MUTUO E LORO RISCHI

##### Mutuo a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

### **Mutuo a tasso variabile**

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con scadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Il tasso di interesse varia in relazione all'andamento del parametro di indicizzazione applicato al singolo prodotto e specificatamente indicato nel contratto di mutuo.

### **Caratteristiche specifiche del**

FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO "PLAFOND BENI STRUMENTALI"

E' un finanziamento a medio termine erogato, qualora la Banca ne abbia disponibilità, con provvista messa a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa (C.D.P), nell'ambito della Convenzione sottoscritta tra la C.D.P., l'Associazione Bancaria Italiana (A.B.I.) ed il Ministero per lo Sviluppo Economico il 14 febbraio 2014 e finalizzata a supportare il sistema delle imprese di piccola e media dimensione operanti in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca.

Sono finanziabili ed agevolabili i programmi di investimento da realizzare nel solo territorio nazionale purché vengano ultimati entro il periodo massimo di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento.

I **tempi di istruttoria e di erogazione** dei finanziamenti dipendono rispettivamente dall'avvenuta presentazione della richiesta di agevolazione alla Banca, corredata di allegati, e dalla conclusione del procedimento previsto dalla specifica normativa agevolativa, i cui aggiornamenti sono consultabili sul sito [www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it).

I finanziamenti saranno stipulati ed erogati in unica soluzione dopo l'emissione del provvedimento di concessione delle agevolazioni da parte del MiSE.

**Le durate dei finanziamenti** (corrispondenti alle durate della provvista C.D.P.) sono 2, 3, 4 e 5 anni.

### **Caratteristiche del Finanziamento.**

**A cosa serve:** è un finanziamento destinato al sostegno degli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo (investimenti ordinari), nonché degli acquisti di beni materiali e immateriali finalizzati alla realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

Gli investimenti devono essere destinati:

- alla creazione di un nuovo stabilimento;
- all'ampliamento di uno stabilimento esistente;
- alla diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
- alla trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- all'acquisizione degli attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
  - lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
  - gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
  - l'operazione avviene a condizioni di mercato.

A fronte degli investimenti finanziati il Ministero per lo Sviluppo Economico concede direttamente all'impresa un contributo in conto impianti corrispondente agli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento di durata quinquennale di importo pari a quello degli investimenti ammessi alle agevolazioni ad un tasso di interesse annuo pari a:

a. 2,750% per gli investimenti ordinari;

b. 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (Investimenti "Industria 4.0").

Sono finanziabili ed agevolabili i **programmi di investimento da realizzare** nel solo territorio nazionale purché vengano ultimati entro il periodo massimo di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento, i finanziamenti saranno stipulati ed erogati in unica soluzione dopo l'emissione del provvedimento di concessione delle agevolazioni da parte del MiSE.

Gli investimenti devono essere capitalizzati e figurare nell'attivo di Bilancio dell'impresa per almeno 3 anni.

Il finanziamento può essere concesso, fino al 100% degli investimenti documentati (IVA esclusa).

**A chi si rivolge:** Il finanziamento è riservato ad aziende operanti in Italia, appartenenti a qualsiasi settore di attività economica con i requisiti di **PMI**, secondo la definizione dell'Unione Europea, ossia imprese che occupano fino a 249 addetti, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro come indicato nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE).

**Cessione del credito a C.D.P.:** la convenzione con la C.D.P. prevede che la Banca ceda, alla stessa C.D.P., i Crediti (e le relative garanzie) derivanti dai finanziamenti erogati a valere sui fondi forniti dalla C.D.P. alla Banca.

**Conto corrente:** Per l'erogazione del finanziamento il Cliente deve essere titolare di un conto corrente presso la Banca erogante, come peraltro previsto dalla predetta convenzione C.D.P. al fine della cessione del credito. L'erogazione del finanziamento avverrà mediante accredito sul conto corrente presso la Banca erogante ed anche il pagamento delle rate di rimborso del finanziamento potrà avvenire esclusivamente mediante addebito su detto conto.

### Modalità di calcolo degli interessi

**Tasso variabile:** Gli interessi vengono conteggiati, per tutta la durata del finanziamento, utilizzando un tasso variabile, in funzione di quanto previsto dal contratto. Il tasso di interesse quindi può variare a scadenze prestabilite rispetto al tasso di partenza secondo le oscillazioni del parametro di riferimento. Il tasso variabile è consigliabile alle imprese che vogliono un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e possono sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

**Tasso fisso:** Gli interessi vengono conteggiati, per tutta la durata del finanziamento, utilizzando un tasso fisso, in funzione di quanto previsto dal contratto. Il tasso fisso è consigliabile alle imprese che vogliono essere certe, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle condizioni del mercato.

**Garanzie:** l'impresa potrà accedere in via prioritaria alla garanzia del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese fino alla misura massima prevista dalla vigente normativa (80% dell'ammontare del finanziamento).

Inoltre la Banca può richiedere, in funzione di valutazioni di merito creditizio, garanzie reali o personali nonché vincoli o specifiche cautele.

Il Cliente è tenuto ad **assicurare** contro i danni causati da incendio, scoppio, **fulmine l'immobile su cui è iscritta l'ipoteca o i beni oggetto di privilegio** per tutta la durata del finanziamento. La polizza può essere sottoscritta presso una primaria Compagnia di Assicurazione. I contenuti e i requisiti delle coperture assicurative sono riepilogati nel "Fascicolo Informativo" della polizza che il cliente può richiedere alla Compagnia di Assicurazione. La polizza deve coprire il costo per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'immobile ipotecato o dei beni oggetto di privilegio e deve essere **vincolata a favore della Banca e depositata presso la medesima** per tutta la durata del finanziamento.

**Modalità di rimborso:** Il rimborso del prestito avviene in base al **Piano di ammortamento "Italiano"** con il **pagamento di rate composte da una quota costante a rimborso del capitale ed una quota variabile a rimborso di interessi** e con **periodicità che può essere mensile o trimestrale**.

Le rate sono posticipate e decorrono dal giorno di erogazione del finanziamento.

### Rischi

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche e contrattuali;
- possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza con conseguente aumento dell'importo delle rate;
- la risoluzione contrattuale, in caso di mancata destinazione delle somme erogate per le finalità previste, considerato che i finanziamenti con provvista CDP sono strettamente finalizzati agli scopi descritti.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

### QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

#### Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) <sup>1</sup>

Calcolato su un capitale di 100.000,00 €, durata di 3 anni e spread pari a 4,800 %

Rate mensili	T.A.N.	TAEG
Mutuo a <b>tasso fisso</b> (parametrato all'EUROIRS a 3 anni)	4,380 %	7,408 %
Mutuo a <b>tasso variabile</b> (indicizzato all'Euribor 3 mesi – media percentuale mese precedente):	4,800 %	7,865 %
Rate trimestrali	T.A.N.	TAEG
Mutuo a <b>tasso fisso</b> (parametrato all'EUROIRS a 3 anni)	4,380 %	7,191 %
Mutuo a <b>tasso variabile</b> (indicizzato all'Euribor 3 mesi – media percentuale mese precedente):	4,800 %	7,642 %

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto. Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.

	VOCI	COSTI
	Importo massimo copertura investimenti	Fino al 100% del costo del progetto
	Importo minimo finanziabile	Minimo 20.000,00 € Massimo 4.000.000,00 €
	Garanzie	Garanzie reali e/o personali
	Durata	2 – 3 – 4 – 5 anni compreso il periodo di preammortamento

<sup>1</sup> Nel calcolo del TAEG sono inclusi, laddove previsti, i seguenti oneri: spese istruttoria, spese incasso rata, spese di perizia, imposta sostitutiva, compenso di mediazione (in caso di mediatori convenzionati), assicurazione immobile per incendio e scoppio, 800,00 € per il costo della garanzia FGPMI.

Non è incluso il compenso di mediazione relativo a mediatori non convenzionati in quanto non conosciuto.

<b>TASSI</b>	Tasso di interesse nominale annuo		<p><b>Tasso fisso:</b> parametro di riferimento (EUROIRS correlato alla durata del finanziamento; per i valori, vedi tabella sotto riportata) più spread. Esempio di tasso finito di mutuo a 5 anni con spread di 4.800 punti: 4.380 %</p> <p>AVVERTENZA: il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso, in relazione all'andamento dell'indice prescelto al momento della stipula.</p> <p><b>Tasso variabile:</b> parametro di indicizzazione (Euribor; per i valori, vedi tabella sotto riportata) più spread. Esempio di tasso finito di mutuo indicizzato all'Euribor 3 mesi media percentuale mese precedente con spread di 4.800 punti: 4.800 %</p>
	Parametro di indicizzazione / riferimento		Vedi tabella dei " <b>Parametri di indicizzazione / riferimento</b> " sotto riportata. Qualora l'Euribor assuma un valore negativo, lo stesso Euribor (o il Libor 3 mesi riferito all'Euro, in caso di mancata rilevazione dell'Euribor) sarà convenzionalmente considerato pari a zero; per effetto di ciò la Banca applicherà nei confronti del Cliente un tasso di interesse pari allo spread fino a quando l'Euribor (o il Libor 3 mesi riferito all'Euro, in caso di mancata rilevazione dell'Euribor) non tornerà ad assumere un valore superiore a zero.
	Spread		Massimo 4.800 punti
	Tasso di interesse di preammortamento		pari al tasso di interesse nominale annuo
	Tasso di mora		pari al tasso contrattuale (come sopra determinato) aumentato di 2.000 punti
<b>SPESE</b>	<b>Spese per la stipula del contratto</b>	Istruttoria	2.500 %
		Altro	vedi paragrafo "ALTRE SPESE DA SOSTENERE"
	<b>Spese per la gestione del rapporto</b>	Gestione pratica	non applicate
		Incasso rata	2,75 €
		Invio comunicazioni	cartaceo: 1,25 € elettronico: 0,00 €
		Atti integrativi	Spese per accolti, subingressi, atti di dilazione, proroghe, nonché per atti integrativi di qualsiasi natura: 0,500 % sul debito residuo <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimo 200,00 €</li> <li>• massimo 350,00 €</li> </ul> oltre ad eventuali spese notarili, di registrazione, etc.
		Sospensione pagamento rate	non applicate
Avvisatura rata (applicare solo nel caso in cui la rata non venga pagata mediante addebito sul conto corrente)	1,25 €		

		Spese per richieste di certificazione /documenti legali contabili, interessi	1,25 €
		Compenso estinzione anticipata	per operazioni a tasso fisso: 3,000 % per operazioni a tasso variabile: 2,000 % calcolato sul capitale rimborsato anticipatamente comprensivo della penale spettante a Cassa Depositi e Prestiti.
		Spese per variazioni delle condizioni economiche, richieste dal cliente, non in conformità con le pattuizioni contrattuali (concernenti, per esempio, la riduzione dello spread).	50,00 €
		Commissione in caso di decadenza dal beneficio del termine, risoluzione o recesso per fatti riferibili all'Impresa/ Revoca del contributo/ Revoca del Prestito CDP e tasso di mantenimento	Salvo il risarcimento del maggior danno, corresponsione di una penale della stessa misura di quella stabilita per il caso di estinzione anticipata. In caso di revoca totale o parziale del prestito accordato da CDP alla Banca per fatti non riferibili all'impresa finanziata, oppure di revoca totale/ parziale del contributo concesso all'impresa, la Banca potrà recedere dal finanziamento e l'impresa dovrà provvedere alla restituzione di tutto quanto dovuto; la Banca potrà tuttavia consentire il mantenimento del finanziamento, al tasso nominale annuo pari al tasso applicato maggiorato di <b>2,00</b> punti.
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento		rate con quota capitale costante ("italiano")
	Tipologia di rata		<ul style="list-style-type: none"> <li>preammortamento: soli interessi</li> <li>ammortamento : capitale ed interessi</li> </ul>
	Periodicità delle rate		mensile trimestrale

#### PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE / RIFERIMENTO

**EURIRS** : Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di riferimento nei **mutui a tasso fisso**. E' detto anche IRS.

**A)** EurIRS - ril.punt.

**QUOTAZIONE** dell'IRS (interest rate swap relativo ad operazioni in Euro) quotazione lettera del secondo giorno lavorativo antecedente la data di inizio applicazione del tasso (che per i finanziamenti rientranti nella disciplina del credito immobiliare a consumatori corrisponde alla data di consegna della c.d. "Offerta vincolante"), diffuso sui principali circuiti telematici e pubblicato sulla stampa specializzata

**EURIBOR**: Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione nei **mutui a tasso variabile**.

**B)** Euribor 3m/360 media mese prec. per dec. rata

**QUOTAZIONE** dell'Euribor - Euro Interbank Offered Rate - 3 (tre) mesi base 360 - media percentuale mese precedente (media aritmetica semplice delle quotazioni per valuta rilevate giornalmente alle ore 11, ora dell'Europa Centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor - EMMI - diffuse sui principali circuiti telematici, es. <http://it.euribor-rates.eu>, e pubblicate sulla stampa specializzata). Nel mese in corso si applica la media del mese solare precedente; il tasso d'interesse così determinato viene di volta in volta aggiornato con decorrenza in data pari a quella di decorrenza della rata

N.B. Qualora non fosse possibile effettuare la rilevazione di tale tasso, verrà preso in considerazione, quale indice di riferimento, il LIBOR 3 mesi, riferito all'Euro, quotato il secondo giorno lavorativo antecedente la fine di ogni trimestre solare, come rilevato sulla stampa specializzata, maggiorato dello spread di cui sopra; in caso di aumento o diminuzione di quest'ultimo indice di riferimento, il tasso di interesse verrà modificato nella misura delle intervenute variazioni a decorrere dall'1/1, 1/4, 1/7, 1/10 successivo alla predetta variazione, e rimarrà in vigore per la durata di ogni trimestre solare.

N.B. il calcolo degli interessi, di norma, nel periodo di ammortamento è effettuato sulla base dell'anno commerciale e del numero di giorni effettivi che compongono i mesi.

### ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE / RIFERIMENTO

Tipo di parametro		Quotazione - Validità
A) IRS - Interest rate swap	IRS a 3 anni	-0,420 % valida dal 12/07/2021 al 12/07/2021
	IRS a 5 anni	-0,310 % valida dal 12/07/2021 al 12/07/2021
B) Euribor 3m/360 media mese prec. per dec. rata		-0,543 % valida dal 01/07/2021 al 31/07/2021
		-0,539 % valida dal 01/06/2021 al 30/06/2021
		-0,539 % valida dal 01/05/2021 al 31/05/2021

**Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.**

### CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA (piano di ammortamento italiano)

**Tasso fisso rata mensile (capitale €100.000 - durata 5 anni)**

Tasso di interesse applicato	Rata numero	Importo della rata
4,490 %	1	2.040,83 €
4,490 %	24	1.897,40 €
4,490 %	60	1.672,90 €

**Tasso fisso rata trimestrale (capitale €100.000 - durata 5 anni)**

Tasso di interesse applicato	Rata numero	Importo della rata
4,490 %	1	6.122,50 €
4,490 %	10	5.617,38 €
4,490 %	20	5.056,13 €

**Tasso variabile rata mensile (capitale €100.000 - durata 5 anni)**

Tasso di interesse applicato	Rata numero	Importo della rata	Dopo 2 anni (dopo la 24° rata) rata numero	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni
4,800 %	1	2.066,67 €	25	2.006,67 €	1.906,67 €
4,800 %	40	1.806,67 €	40	1.865,00 €	1.806,67 €
4,800 %	60	1.673,33 €	60	1.676,11 €	1.673,33 €

**Tasso variabile rata trimestrale (capitale €100.000 - durata 5 anni)**

Tasso di interesse applicato	Rata numero	Importo della rata	Dopo 2 anni (dopo la 8° rata) Rata numero	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni
4,800 %	<b>1</b>	6.200,00 €	<b>9</b>	6.020,00 €	5.720,00 €
4,800 %	<b>10</b>	5.660,00 €	<b>10</b>	5.935,00 €	5.660,00 €
4,800 %	<b>20</b>	5.060,00 €	<b>20</b>	5.085,00 €	5.060,00 €

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in qualsiasi Filiale e sito internet della banca [www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it)

**ALTRE SPESE DA SOSTENERE**

Per la stipula del finanziamento, al cliente potrà essere richiesto di sostenere eventuali altre spese accessorie per servizi prestati da soggetti terzi, anche eventualmente fatturati direttamente alla Banca, collegate alle specifiche caratteristiche dell'intervento/scopo finanziato o delle garanzie assunte (a titolo esemplificativo e non esaustivo: certificazioni rilasciate da soggetti terzi, coperture assicurative su beni strumentali ed impiantistica, altre spese dovute a periti per analisi, valutazione ed accertamenti di carattere tecnico). Tali costi, qualora necessari, saranno concordati e regolati direttamente tra il cliente e il terzo o, se fatturati direttamente alla Banca, saranno preventivamente concordati con la stessa.

Adempimenti notarili	A carico del Cliente nella misura richiesta dal Notaio					
Imposta sostitutiva <i>(ove sia stata manifestata l'opzione per la sua applicazione - D.P.R. 601/73 e successive modifiche e integrazioni)</i>	Esente					
Ogni spesa, onere, tassa o imposta (incluse l'imposta di bollo, l'imposta di registro, l'imposta ipotecaria e catastale, l'imposta sostitutiva, le spese postali, di registrazione e/o relative all'esecuzione di qualsiasi altra formalità) inerenti e conseguenti al contratto.	Nella misura prevista dalla legge.					
Commissione di garanzia da corrispondere al Fondo di garanzia PMI	Il Fondo garantisce fino a un massimo dell'80% dell'importo del finanziamento. E' prevista l'applicazione di una commissione "una tantum" calcolata sull'importo garantito (anche nel caso di controgaranzia o cogaranzia), differenziata a seconda della localizzazione e della dimensione dell'impresa beneficiaria, nonché della tipologia dell'operazione, nelle seguenti misure:					
	<b>Regioni del Mezzogiorno *</b>			<b>Restanti territori</b>		
	Micro Impresa**	Piccola Impresa	Media Impresa	Micro Impresa**	Piccola Impresa	Media Impresa
	<b>esenti</b>	<b>esenti</b>	<b>esenti</b>	<b>0,25%</b>	<b>0,50%</b>	<b>1,00%</b>
	* Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia ** Piccole imprese con un numero di dipendenti non superiore a 10.					
N.B. I finanziamenti, ricorrendone i presupposti e nel rispetto delle specifiche norme di riferimento, possono ottenere la garanzia gratuita e i benefici del Fondo di Garanzia del 90% o dell'80% ai sensi, rispettivamente, delle lettere c) e d) del primo						



	comma dell'art. 13 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (Decreto Liquidità) convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40
--	---

## ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI

### Clausole specifiche del Mutuo

#### **Obbligo di mantenimento della destinazione**

Il Cliente si obbliga a mantenere, materialmente e giuridicamente, la destinazione dichiarata, per tutta la durata del finanziamento, sotto pena di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., e a consentire i controlli e gli accertamenti che la Banca e/o Cassa Depositi e Prestiti riterranno opportuni in qualunque momento e a rimborsarne i costi.

#### **Estinzione anticipata**

Il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo, decorsi almeno 24 mesi dalla data di erogazione del finanziamento, in ogni caso in coincidenza con una data di scadenza rata, con un preavviso scritto di almeno 60 giorni,

L'impresa finanziata dovrà corrispondere alla Banca un compenso omnicomprensivo pari al 2,00% in caso di tasso variabile e del 3,00% in caso di tasso fisso del capitale anticipatamente rimborsato (comprensiva della penale spettante a Cassa Depositi e Prestiti).

L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo.

#### **Impegno a fermo**

Il contratto prevede l'impegno della Banca a non recedere dal contratto per tutta la sua durata, salvo che ricorrano ipotesi di giusta causa o giustificato motivo.

#### **Tempi massimi di chiusura del rapporto**

45 giorni.

### Clausole specifiche del Conto Corrente

#### **Recesso dal contratto**

1. Il Cliente e la Banca hanno diritto di recedere dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di estinzione, dandone comunicazione in forma scritta, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Il recesso dichiarato dal Cliente ha effetto immediato, fatto salvo quanto indicato al successivo punto 4. Nel caso di recesso della banca sarà dovuto al Cliente un preavviso di 15 giorni e, qualora il Cliente rivesta la qualifica di "Cliente al dettaglio" e "consumatore", un preavviso non inferiore a due mesi.

E' fatto salvo il diritto per la banca di recedere dal contratto, in deroga al termine di due mesi sopra esposto, dandone comunicazione al Cliente con il preavviso di almeno un giorno, qualora ricorra un giustificato motivo.

Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto corrente; il Cliente è pertanto tenuto in ogni caso di recesso a:

- riconsegnare alla Banca tutti gli strumenti di pagamento connessi al rapporto che siano ancora in suo possesso;
- rimborsare tutti gli importi che risultino a credito della Banca.

2. Qualora la Banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente. Ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella ora indicata. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive integrazioni e/o modificazioni.
3. Qualora il Cliente receda dal contratto di conto corrente, la Banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella ora indicata.
4. In deroga a quanto previsto nel primo e nel terzo comma del presente articolo, il Cliente, nell'esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto – al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti – comunicare alla Banca un termine di preavviso ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante.
5. L'esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla Banca entro i limiti di capienza del conto.
6. Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei contestatari o dalla Banca nei confronti dello stesso lascia integra la convenzione verso gli altri contestatari, qualora sia prevista la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separatamente.

#### **Tempi massimi di chiusura del rapporto**

1. La Banca provvede a chiudere il rapporto di conto corrente entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui il recesso è divenuto operante.
2. Sugli importi dovuti e non pagati alla data di chiusura del rapporto, saranno dovuti alla Banca gli interessi di mora.

#### **Clausole comuni**

##### **Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie**

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano a fronte del rilascio di ricevuta presso una qualsiasi delle Filiali della Banca;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:  
Banco BPM S.p.A.  
Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet:  
[www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it)
- a mezzo posta elettronica all'indirizzo:  
[reclam@bancobpm.it](mailto:reclam@bancobpm.it)
- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo:  
[reclami@pec.bancobpm.it](mailto:reclami@pec.bancobpm.it)

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari – denominato in breve “reclamo banca” – (es. conti correnti, carte di debito e di credito, finanziamenti, mutui ...);
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a servizi di investimento – denominato in breve “reclamo finanza” – (es. negoziazione o collocamento titoli, mancata o incompleta informativa su prodotti d’investimento, mancata o errata esecuzione di un ordine ...);
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l’attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d’investimento).

L’impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell’esito del reclamo potrà:

#### **A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari**

##### **1. ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF):**

- se l’operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell’1.1.2009;
- nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;
- se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l’Autorità Giudiziaria.

Il ricorso all’ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall’intermediario e il cliente non vi ha aderito.

Il ricorso all’ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.

Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l’intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell’ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell’intermediario. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere informazioni presso le filiali della Banca d’Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

##### **2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie \_ADR):**

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all’Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) nella sezione “Mediazione e Formazione” o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

**B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:**

**1. ricorrere Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):**

- se il cliente è retail
- se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;
- sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;
- se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.

Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it>

**2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie \_ADR):**

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

**C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:**

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it)
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:

**[www.consob.it](http://www.consob.it)**

**[www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)**

**[www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)**

ed i seguenti regolamenti:

- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

Il Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (di seguito, il "Regolamento sull'ODR"), ha istituito una piattaforma europea (di seguito, la "Piattaforma Online Dispute Resolution" o

“Piattaforma ODR”) che agevola la risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell'UE e un professionista stabilito nell'UE. Più precisamente, la Piattaforma ODR consiste in un sito web interattivo a cui consumatori e professionisti possono accedere gratuitamente e che si interfaccia direttamente con gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie nazionali. Oltre a fornire informazioni generali sulla risoluzione extragiudiziale delle predette controversie contrattuali, la Piattaforma ODR consente alla clientela di avviare e gestire online la procedura di reclamo avanti l'Organismo ADR prescelto mediante la 4 Edizione 03/2021 compilazione di apposito modulo elettronico (a cui verrà acclusa la relativa documentazione a supporto). Pertanto, fermo restando quanto sopra indicato, il Cliente che sia “consumatore” ai sensi del Codice del Consumo, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto servizi e/o prodotti venduti dalla Banca online, può rivolgersi all'Organismo ODR prescelto anche presentando reclamo tramite la Piattaforma ODR. A tal fine, il Cliente può consultare il sito della Piattaforma <https://ec.europa.eu/consumers/odr/>

## LEGENDA

<b>Accollo</b>	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè “si accolla”, il debito residuo.
<b>Cliente consumatore</b>	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (Sez.I, Cap.3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
<b>Clientela al dettaglio</b>	Oltre ai consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro imprese, cioè le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro (Sez. I, Cap. 3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
<b>Clientela non consumatori</b>	I soggetti che non rientrano nelle categorie di cui sopra.
<b>Ente</b>	Organizzazione di persone o di beni che assume una qualche rilevanza per l'ordinamento giuridico.
<b>Ente Locale</b>	Ente pubblico la competenza dei cui organi è limitata entro una determinata circoscrizione territoriale e che persegue interessi pubblici propri di tale circoscrizione.
<b>Ente Pubblico</b>	Persona giuridica attraverso la quale la Pubblica Amministrazione svolge la sua funzione.
<b>Imposta sostitutiva</b>	Importo trattenuto in sede di erogazione ai sensi del D.P.R. 601/73 e successive modifiche ed integrazioni (solo per finanziamenti con durata superiore a 18 mesi).
<b>Imprese Pubbliche</b>	Si intendono le unità istituzionali che producono beni e servizi destinati alla vendita e che hanno natura giuridica pubblica o sono controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente della Pubblica Amministrazione.
<b>Indice di riferimento</b>	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
<b>Ipoteca</b>	Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere.
<b>Istruttoria</b>	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.

<b>Piano di ammortamento</b>	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
<b>Piano di ammortamento "italiano"</b>	Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.
<b>Preammortamento</b>	Periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
<b>Quota capitale</b>	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
<b>Quota interessi</b>	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
<b>Rata costante</b>	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento.
<b>Rata crescente</b>	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
<b>Rata decrescente</b>	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
<b>Spread</b>	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
<b>Tasso di interesse di preammortamento</b>	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di inizio dell'ammortamento.
<b>Tasso di interesse nominale annuo</b>	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
<b>Tasso di mora</b>	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.